

Procedura di gestione delle segnalazioni - Whistleblowing

Approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 1° dicembre 2023

In vigore dal 1° dicembre 2023

Indice

1. OBIETTIVI.....	4
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3. DEFINIZIONI.....	5
4. DESTINATARI	7
5. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONI	7
5.1 Oggetto e contenuto della Segnalazione.....	7
5.2 I canali di segnalazione.....	9
6. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	9
6.1 Ricezione, valutazione e indagine.....	9
6.2 Monitoraggio delle azioni correttive e reporting periodico.....	11
6.3 Provvedimenti disciplinari	11
7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	12
7.1 Tutela delle riservatezza dell'identità del Segnalante.....	12
7.2 Protezione del Segnalante da eventuali Ritorsioni	13
7.3 Tutela delle Persone Coinvolte.....	14
8. DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE.....	14
9. DISPOSIZIONI FINALI	14
10. ALLEGATI	15

1. OBIETTIVI

La presente procedura (di seguito '**Procedura**') ha lo scopo di regolamentare il processo di trasmissione, ricezione, analisi, gestione e trattamento delle Segnalazioni (cd. Whistleblowing) effettuate, anche in forma anonima, dal Personale BolognaFiere e/o da Terzi (come *infra* definiti) relative a illeciti civili, penali, amministrativi e/o contabili, nonché violazioni di normative nazionali e/o europee, oltre che condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o comportamenti posti in essere in violazione del Modello Organizzativo e/o del Codice Etico del Gruppo BolognaFiere nonché di ogni altro strumento del sistema normativo interno (procedure, policy, istruzioni operative, ecc.) vigente in BolognaFiere.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire al Segnalante chiare indicazioni operative circa contenuti, destinatari e canali di trasmissione delle Segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che vengono garantite.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il *whistleblowing* è uno strumento di derivazione anglosassone attraverso il quale i dipendenti di una organizzazione, pubblica o privata, segnalano a specifici organi di controllo interni o esterni all'organizzazione una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione stessa. Lo scopo è quello di permettere agli enti di affrontare il problema segnalato il prima possibile, rendendo note situazioni di rischio o di danno e contribuendo alla prevenzione e al contrasto di eventuali illeciti.

La Procedura è finalizzata a dare attuazione al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. disciplina Whistleblowing)" ('**Decreto**').

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto.

La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso i soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel Contesto Lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di Ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del Segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'ente per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, nonché della Persona Coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del Decreto) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del Decreto), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del Decreto.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Procedura si intende per:

BolognaFiere: società Fiere Internazionali di Bologna - BolognaFiere S.p.A.

Contesto Lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale BolognaFiere o dai Terzi nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con BolognaFiere;

Decreto: il d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. disciplina Whistleblowing)"

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del Decreto, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; ii) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; iii) ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di condotte ritorsive o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

Facilitatore: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo Contesto Lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Funzione Internal Audit: la struttura organizzativa aziendale di BolognaFiere individuata quale destinatario delle Segnalazioni con il compito di effettuare - anche con la collaborazione di eventuali ulteriori funzioni aziendali competenti e/o soggetti terzi - accertamenti sui fatti oggetto di Segnalazione, al fine di valutarne la non manifesta infondatezza e proporre agli organi competenti della Società gli opportuni provvedimenti;

Gruppo BolognaFiere: BolognaFiere e/o le società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1 del Codice Civile.

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti le violazioni precisate nel Paragrafo 5.1 commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nel Contesto Lavorativo nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano nella definizione anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del Contesto Lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;

Modello Organizzativo: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da BolognaFiere ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

Organismo di Vigilanza: l'Organismo di Vigilanza di BolognaFiere, nominato ai sensi dell'art. 6, punto 1, lett.

b) del d.lgs. n. 231/2001, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento;

Persona Coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Personale BolognaFiere: i dipendenti di BolognaFiere a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello di inquadramento e funzionale ricoperto, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato e non, i dirigenti, i quadri, i collaboratori, gli stagisti, ecc., nonché i componenti degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di BolognaFiere (e.g. Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, ecc.) anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto;

Segnalante: la persona fisica che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo;

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di Informazioni sulle violazioni come meglio precisato nel Paragrafo 5.1;

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Decreto, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: i) non è prevista, nell'ambito del suo Contesto Lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto; ii) ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; iii) ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero comporterebbe il rischio di condotte ritorsive; iv) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale interno;

Terzi: le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale BolognaFiere, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione o d'affari con BolognaFiere ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i partner, i fornitori di prodotti o servizi (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia in relazioni di interesse con BolognaFiere.

Rendiconto delle Segnalazioni: Rendiconto predisposto con cadenza trimestrale dalla Funzione Internal Audit contenente l'indicazione delle Segnalazioni (i) pervenute nel trimestre di riferimento, (ii) pervenute nei trimestri precedenti ma non ancora archiviate nel trimestre di riferimento, (iii) archiviate nel trimestre di riferimento. Nel Rendiconto è riportato lo "status" di ciascuna Segnalazione e delle eventuali azioni intraprese da BolognaFiere (azioni correttive e provvedimenti disciplinari).

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione effettuata tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4. DESTINATARI

In ossequio al Decreto, i soggetti che possono effettuare le Segnalazioni sono:

- gli azionisti e i componenti degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di BolognaFiere (e.g. Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, ecc.) anche qualora esercitino tali funzioni in via di mero fatto;
- i dipendenti di BolognaFiere a prescindere dalla tipologia contrattuale prevista e dal livello di inquadramento e funzionale ricoperto, ivi compresi i dipendenti a tempo indeterminato e non, i dirigenti, i quadri, i collaboratori, gli stagisti, ecc.;
- i lavoratori autonomi e i titolari di un rapporto di collaborazione che svolgono la propria attività lavorativa presso BolognaFiere;
- i clienti, i partner, i fornitori di prodotti o servizi (anche in regime di appalto/subappalto), i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e gli intermediari, che prestano la propria attività a BolognaFiere;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso BolognaFiere.

La tutela nei confronti dei Segnalanti opera anche se il rapporto giuridico non è iniziato qualora le Informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto qualora le Informazioni sulle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le tutele riconosciute ai Segnalanti sono estese anche:

- ai Facilitatori;
- alle persone del medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi del Segnalante che lavorano nel medesimo Contesto Lavorativo o che hanno un rapporto abituale e corrente con il Segnalante;
- agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali il Segnalante lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo Contesto Lavorativo del Segnalante.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

5. CARATTERISTICHE DELLA SEGNALAZIONI

5.1 Oggetto e contenuto della Segnalazione

I soggetti identificati al Paragrafo 4 possono trasmettere Segnalazioni che riguardino comportamenti, atti od omissioni, commessi o tentati, che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali occorsi nel Contesto Lavorativo;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico del Gruppo BolognaFiere o di ogni altro strumento del sistema normativo interno (procedure, policy, istruzioni operative, ecc.) vigente in BolognaFiere, sanzionabili in via disciplinare;
- illeciti (sempre accaduti nel Contesto Lavorativo) che rientrano nel campo di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nell'Allegato al Decreto ovvero degli atti nazionali che

costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella Direttiva (UE) 2019/1937 e che sono relativi ai seguenti settori: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- (iv) atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 TFUE) specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea;
- (v) atti o omissioni riguardanti la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali nel mercato interno, comprese violazioni delle norme dell'Unione Europea in materia di: a) concorrenza; b) aiuti di Stato; c) imposte sulle società;
- (vi) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto e le finalità delle disposizioni di cui ai punti iii), iv) e v);
- (vii) atti o comportamenti che siano suscettibili di arrecare danni o pregiudizi di qualunque natura (ad es. patrimoniale, di immagine, ecc.) a BolognaFiere o ai suoi azionisti o un danno al Personale BolognaFiere o ai Terzi.

Non sono invece ammesse Segnalazioni che contengano contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale del Segnalante, che attengono ai rapporti di lavoro individuale o ai rapporti con figure gerarchicamente sovraordinate, colleghi o collaboratori, salvo che siano collegate o riferibili a violazioni del Modello Organizzativo, del Codice Etico del Gruppo BolognaFiere o di ogni altro strumento del sistema normativo interno (procedure, policy, istruzioni operative, ecc.) vigente in BolognaFiere, sanzionabili in via disciplinare¹.

Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, originare almeno da fondati sospetti e, al fine di consentire alla Società di procedere alle dovute verifiche e accertare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, essere basate su elementi concreti acquisiti nell'ambito del Contesto Lavorativo. In particolare, la Segnalazione dovrebbe preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- una precisa descrizione dei fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di Segnalazione;
- se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che

¹ Per completezza si rileva che, ai sensi del Decreto, sono altresì escluse le seguenti tipologie di segnalazione

- (i) segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- (ii) segnalazioni di violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del Decreto (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- (iii) fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

consentano di identificare la/e persona/e ritenuta/e responsabile/i della/e violazione/i, nonché eventuali altri soggetti coinvolti e/o che possono riferire sui fatti oggetto di Segnalazione;

- l'indicazione di eventuali documenti disponibili a sostegno della Segnalazione;
- ogni altro elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'accertamento della fondatezza della Segnalazione.

E' in ogni caso consentita la trasmissione di Segnalazioni anonime, ove cioè il Segnalante non renda nota la propria identità.

5.2 I canali di segnalazione

Ai fini della ricezione delle Segnalazioni attraverso canali interni, BolognaFiere ha attivato la piattaforma "Legality Whistleblowing – Segnalazioni Illeciti" fornita da DigitalPA ('**Piattaforma**') e raggiungibile attraverso apposita sezione del sito istituzionale di BolognaFiere: <https://bolognafiere.it/segnalazioni-whistleblowing/>.

Attraverso tale Piattaforma le Segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta, sia in forma orale.

Tutte le informazioni inserite nella Piattaforma, sia dal Segnalante che dalla Funzione Internal Audit alla quale è stata affidata la responsabilità del processo di gestione della Segnalazione ai sensi del successivo Paragrafo 6.1, sono cifrate tramite un avanzato sistema di crittografia che garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e delle persone comunque menzionate nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La Piattaforma consente al Segnalante di trasmettere Segnalazioni senza una preventiva registrazione e identificazione. Diversamente, qualora il Segnalante acceda alla Piattaforma indicando le proprie generalità, la Segnalazione è comunque trasmessa alla Funzione Internal Audit nella sua qualità di soggetto responsabile del processo di gestione della Segnalazione in forma anonima (i.e. i dati del Segnalante risultano separati dalla Segnalazione), fatta salva la facoltà concessa alla Funzione Internal Audit di accedere ai dati del Segnalante.

La Segnalazione in forma orale viene conservata nel *database* in modalità cifrata, come il resto delle informazioni. La voce del Segnalante è alterata per non essere riconoscibile. È possibile procedere alla trascrizione della Segnalazione il cui contenuto potrà essere verificato, rettificato e confermato dal Segnalante mediante sottoscrizione. Quest'ultimo avrà a tal fine facoltà di richiedere un incontro diretto da fissarsi entro un termine ragionevole a cura della Funzione Internal Audit.

Qualora ne ricorrano i presupposti, il Segnalante potrà effettuare Segnalazioni esterne, attraverso il canale di segnalazione messo a disposizione da ANAC raggiungibile all'indirizzo: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>.

6. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

6.1 Ricezione, valutazione e indagine

Il processo di gestione delle Segnalazioni, indipendentemente dalle modalità che sono utilizzate dal Segnalante per la trasmissione, è affidato alla Funzione Internal Audit in virtù del conferimento di apposito incarico.

A fronte dell'inserimento della Segnalazione sulla Piattaforma, quest'ultima trasmette l'avviso immediato (i) della relativa ricezione alla Funzione Internal Audit quale soggetto responsabile del processo di gestione della Segnalazione, e (ii) del corretto invio (e quindi dell'intervenuta ricezione) della Segnalazione al Segnalante.

La Segnalazione interna pervenuta attraverso modalità diverse dal canale di segnalazione di cui al precedente Paragrafo 5.2 e/o presentata ad un soggetto diverso dalla Funzione Internal Audit (ad es. Segnalazioni pervenute per e-mail, busta chiusa, in via verbale, ecc.) è trasmessa a quest'ultima entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento. Tale Funzione provvede tempestivamente all'inserimento della Segnalazione sulla Piattaforma dandone contestuale notizia al Segnalante.

Ricevuta la Segnalazione, la Funzione Internal Audit:

- (i) prende in carico la Segnalazione per l'istruttoria effettuando una prima verifica sulla presenza dei presupposti necessari per la valutazione della Segnalazione e di sufficienti elementi probatori che consentano la conduzione delle indagini in merito ai fatti oggetto di Segnalazione;
- (ii) classifica la tipologia di Segnalazione e il potenziale ambito normativo.

Ai fini dell'istruttoria e delle verifiche ritenute utili all'accertamento dei fatti oggetto di Segnalazione, la Funzione Internal Audit può anche richiedere, in relazione alla natura e alla classificazione della violazione, la collaborazione di eventuali ulteriori funzioni aziendali competenti e/o soggetti terzi specificamente incaricati.

Nel contesto dell'istruttoria potranno essere effettuate tutte le attività di indagine ritenute opportune, ivi inclusa l'audizione personale (i) del Segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal Segnalante) che possano riferire circostanze utili sui fatti oggetto della Segnalazione nonché (ii) delle Persone Coinvolte (che risulterà obbligatoria quando da queste richiesta). Sono conservate sulla Piattaforma le note scritte in formato digitale di tali incontri (il cui contenuto potrà essere verificato, rettificato e confermato dal Segnalante o dalla Persona Coinvolta mediante sottoscrizione) nonché ogni osservazione scritta o documento acquisito nel contesto di tali audizioni.

Il termine per la conclusione del procedimento, con trasmissione di apposito riscontro in merito all'esito o allo stato dello stesso al Segnalante, è fissato in 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione da parte del Segnalante. Qualora la Funzione Internal Audit ritenga che l'accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione richieda una proroga dei termini per la conclusione del procedimento di istruttoria, sarà sua cura provvedere ad informare il Segnalante mediante apposita comunicazione.

Per tutta la durata dell'istruttoria il Segnalante avrà la facoltà di seguire lo stato di avanzamento della stessa e interloquire con i soggetti responsabili del, o coinvolti nel, processo di gestione della Segnalazione mediante appositi strumenti presenti sulla Piattaforma. Sempre attraverso tali strumenti sarà possibile per la Funzione Internal Audit richiedere integrazioni o precisazioni in merito alle Informazioni sulle violazioni trasmesse dal Segnalante.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche e delle interlocuzioni con il Segnalante e/o con gli altri soggetti *infra* indicati, la Segnalazione risulti:

- (i) manifestamente infondata o non sufficientemente circostanziata o non pertinente, la Funzione Internal Audit procederà all'archiviazione, informandone il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza. Il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, qualora la Segnalazione presentasse profili di loro competenza, avranno la facoltà di confermare la valutazione o indicare di procedere diversamente;
- (ii) fondata, in tutto o in parte, la Funzione Internal Audit provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza

proponendo raccomandazioni nei confronti del management delle aree/processi interessati e, se sussistono gli elementi necessari o i presupposti di legge, suggerendo provvedimenti disciplinari nei confronti del Personale BolognaFiere o di Terzi (come meglio precisato nel Paragrafo 6.3) o, nelle fattispecie più gravi, quanto necessario per presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria competente. Il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza, qualora la Segnalazione presentasse profili di loro competenza, avranno la facoltà di confermare la valutazione o indicare di procedere diversamente.

Tutte le valutazioni della Funzione Internal Audit (ivi incluse le raccomandazioni e proposte di provvedimenti disciplinari) in merito a ciascuna Segnalazione, come eventualmente modificate ad esito del confronto con il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza, sono in ogni caso formalizzate per iscritto in un’apposita relazione. Le raccomandazioni formulate in tali relazioni sono trasmesse al management delle aree/processi interessati.

6.2 Monitoraggio delle azioni correttive e reporting periodico

È responsabilità del management delle aree/processi interessati l’attuazione delle raccomandazioni ricevute dalla Funzione Internal Audit in base alla presente Procedura e delle azioni correttive eventualmente indicate.

La Funzione Internal Audit è altresì responsabile, al termine del processo:

- dell’archiviazione delle Segnalazioni contenente tutte le informazioni e i documenti di supporto, ivi incluse le decisioni finali a completamento delle indagini svolte;
- del monitoraggio delle azioni correttive proposte e assunte dai vertici di BolognaFiere in merito alla specifica Segnalazione;
- del reporting periodico, per il tramite di un apposito rendiconto, delle Segnalazioni pervenute e del loro status di presa in carico.

In particolare, la Funzione Internal Audit predispone con cadenza trimestrale il Rendiconto delle Segnalazioni, contenente l’indicazione delle Segnalazioni (i) pervenute nel trimestre di riferimento, (ii) pervenute nei mesi precedenti ma non ancora archiviate nel trimestre di riferimento, (iii) archiviate nel trimestre di riferimento. Nel Rendiconto è riportato lo “status” di ciascuna Segnalazione e delle eventuali azioni intraprese (azioni correttive e provvedimenti disciplinari).

Tale Rendiconto delle Segnalazioni viene trasmesso dalla Funzione Internal Audit a:

- Presidente di BolognaFiere;
- Collegio Sindacale di BolognaFiere;
- Organismo di Vigilanza di BolognaFiere.

6.3 Provvedimenti disciplinari

Il Sistema Disciplinare prevede:

- (i) sanzioni nei confronti delle Persone Coinvolte in relazione alle quali sia accertata la commissione dell’illecito segnalato;
- (ii) sanzioni nei confronti di chi viola le misure di riservatezza e tutela del Segnalante;
- (iii) sanzioni nel caso di Ritorsioni nei confronti del Segnalante da parte di Personale BolognaFiere;
- (iv) sanzioni nei confronti del Segnalante, nel caso costui effettui con dolo o colpa grave Segnalazioni che

risultino infondate (segnalazioni in malafede).

Qualora, dalle attività di verifica condotte secondo la presente Procedura, dovessero emergere, a carico del Personale BolognaFiere o di Terzi, comportamenti illeciti, illegittimi o scorretti rientranti in una delle quattro fattispecie di cui sopra, BolognaFiere agisce tempestivamente per l'applicazione delle sanzioni previste dal Sistema Disciplinare così come definito dal Modello Organizzativo (Parte generale), in linea con quanto previsto dai CCNL applicati.

Qualora la Segnalazione presentasse profili di sua competenza, è poi l'Organismo di Vigilanza – anche provvedendo a formulare apposite indicazioni nel contesto delle interlocuzioni con la Funzione Internal Audit previste nel precedente Paragrafo 6.1 - a segnalare la necessità di provvedimenti disciplinari:

- direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, nel caso di sanzioni da applicare nei confronti del Personale BolognaFiere (ivi inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di BolognaFiere);
- al Responsabile dell'unità organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale e, per conoscenza, al Direttore Generale, nel caso di sanzioni da applicare a Terzi (es. recesso dai contratti con i fornitori, ecc.).

Nel caso di comportamenti anche penalmente rilevanti per i quali BolognaFiere sia obbligata a presentare denuncia o rispetto ai quali potrebbe proporre querela, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, è sempre l'Organismo di Vigilanza – anche provvedendo a formulare apposite indicazioni nel contesto delle interlocuzioni con la Funzione Internal Audit previste nel precedente Paragrafo 6.1 - qualora la Segnalazione presentasse profili di sua competenza, ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per l'adozione delle opportune azioni legali.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

7.1 Tutela delle riservatezza dell'identità del Segnalante

Al Segnalante verrà fornita un'informativa - che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Procedura - sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy, che dovrà indicare anche modalità e tempo di conservazione delle Segnalazioni (vedi allegato).

L'identità del Segnalante è tutelata in tutte le fasi del procedimento descritto nei Paragrafi precedenti anche attraverso una gestione separata da parte della Piattaforma della Segnalazione dai dati del Segnalante. Tale tutela (i) comporta che, nel caso in cui la Funzione Internal Audit necessiti della collaborazione di eventuali ulteriori funzioni aziendali competenti e/o soggetti terzi specificamente incaricati per lo svolgimento delle attività istruttorie, la Funzione Internal Audit consentirà l'accesso al solo contenuto della Segnalazione e non anche ai dati del Segnalante, e (ii) vale anche nei confronti degli organi di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza di BolognaFiere, che non possono disporre indagini o chiedere informazioni al fine di risalire all'identità del Segnalante.

In ogni caso, l'obbligo di mantenere la massima riservatezza sull'identità del Segnalante e sull'oggetto della Segnalazione riguarda tutte le persone che, a qualunque titolo, vengano a conoscenza della stessa o siano coinvolte nel procedimento di accertamento dei fatti oggetto della Segnalazione.

L'identità del Segnalante può essere rivelata solo laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

- vi sia il consenso espresso del Segnalante;
- l'anonimato non sia opponibile per legge (così, ad esempio, in caso di indagini svolte dall'autorità

giudiziaria).

Il consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità è richiesto anche nel caso di attivazione di procedimento disciplinare nei confronti delle Persone Coinvolte a seguito dei fatti oggetto della Segnalazione, qualora la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa delle Persone Coinvolte. Nel caso di mancato consenso da parte del Segnalante, previamente reso edotto della indispensabilità della conoscenza della sua identità ai fini della difesa delle Persone Coinvolte, alla rivelazione della propria identità, la Segnalazione non sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare.

La violazione dell'obbligo di riservatezza dei dati del Segnalante, fatta eccezione per i casi di deroga sopra elencati, è fonte di responsabilità disciplinare secondo quanto previsto dal Paragrafo 6.3, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

7.2 Protezione del Segnalante da eventuali Ritorsioni

BolognaFiere, in ossequio alle prescrizioni del Decreto, non tollera alcuna conseguenza pregiudizievole nei confronti del Segnalante a fronte della trasmissione della Segnalazione, vietando l'adozione di qualunque tipo di Ritorsione nei confronti dei Segnalanti considerando tali comportamenti passibili di sanzioni disciplinari.

A titolo esemplificativo, sono considerate Ritorsioni, come esplicitato nel Decreto:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

A tal proposito, fatta salva la facoltà del Segnalante di rivolgersi all'autorità giudiziaria ricorrendone i presupposti, il Decreto tutela il Segnalante che ritenga di aver subito una Ritorsione (anche solo tentata o minacciata) collegata alla trasmissione di una Segnalazione prevedendo che:

- l'adozione di tali atti discriminatori o ritorsivi possa essere denunciata all'ANAC che ne informerà

- l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di competenza;
- siano nulli tutti gli atti assunti in violazione del divieto di Ritorsioni.

Si segnala che, in caso di controversie legate ad atti che potrebbero risultare assunti in violazione del divieto di Ritorsioni successivi alla presentazione della Segnalazione, è onere del datore di lavoro dimostrare che tali atti sono fondati su ragioni estranee alla Segnalazione stessa (la c.d. inversione dell'onere della prova).

La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «*casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile*». La tutela non trova, quindi, applicazione nei casi in cui la Segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave; la tutela si applica quindi solo per i Segnalanti in buona fede, ossia per quei Segnalanti che abbiano riportato la problematica nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita oggetto di Segnalazione si sia verificata.

In caso di accertate Ritorsioni nei confronti del Segnalante, correlabili alla Segnalazione, o di accertati abusi dello strumento di Segnalazione da parte dello stesso, BolognaFiere può provvedere all'applicazione di sanzioni disciplinari come definito dal Paragrafo 6.3.

7.3 Tutela delle Persone Coinvolte

La presente Procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e civile del Segnalante nell'ipotesi di Segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del Codice Civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente Procedura, quali le Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare le Persone Coinvolte o altri soggetti e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente Procedura, nonché di Segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave.

A tutela delle Persone Coinvolte, nelle more dell'accertamento delle responsabilità, non possono essere in alcuno modo disposte sanzioni disciplinari sulla base di quanto affermato dal Segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare sui fatti oggetto di Segnalazione.

L'identità delle Persone Coinvolte (e delle persone in ogni caso menzionate nella Segnalazione) è tutelata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante.

8. DOCUMENTAZIONE E ARCHIVIAZIONE

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate - attraverso la Piattaforma e quindi con modalità e strumenti tali da garantirne sicurezza e riservatezza - per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e allo svolgimento degli eventuali procedimenti scaturenti dalla stessa e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto del Decreto. Scaduto questo periodo, i dati saranno definitivamente cancellati o altrimenti irreversibilmente anonimizzati.

9. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Procedura ha decorrenza dalla data indicata in testata. Ogni successivo aggiornamento della Procedura annulla e sostituisce, dalla data della sua emissione, tutte le versioni emesse in precedenza.

La presente Procedura, così come qualsiasi aggiornamento della stessa, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di BolognaFiere S.p.A.

La procedura è resa disponibile nella intranet aziendale nonché nel sito istituzionale di BolognaFiere nella sezione <https://bolognafiere.it/segnalazioni-whistleblowing/>.

10. ALLEGATI

Allegato 1 *Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679*